



SENT. N. 50409/19
R. G. 57802/15
CRON. 16528/19
REP. 6020/19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Napoli II Sezione nella persona del Magistrato Avv. Stefano Massa ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero di ruolo civile 57802/2015 trattenuta in decisione all'udienza del 4.12.2019 ed avente come oggetto: restituzione somme

TRA

[redacted] Pasquale, nato a [redacted] ivi residente [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in Ercolano (Na) alla via Panoramica 60 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Telesse e dell'Avv. tiziana Pane, che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti

ATTORE

E

[redacted] spa, p.iva [redacted] con sede in [redacted] in [redacted]
[redacted]

in atti;

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbale di causa del 4.12.2019 nonché come da comparse conclusionali che in questa sede si intendano interamente riportate e trascritte.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata così come previsto dalla vigente normativa.

L'attore asserisce di aver stipulato in data 7.12.2004 un contratto di mutuo recante n.242615 con la "società [redacted] spa" successivamente assorbita dall'odierna convenuta e la somma lorda ottenuta era pari ad euro 27132,00 da restituirsi in 84 rate mensili da 323,00 euro ciascuna da trattenersi dalla retribuzione mensile a far data dal mese di gennaio 2005.

Al momento della stipula venivano riconosciuti 180,48 euro a titolo di commissioni bancarie euro 2184,32, euro 2577,54 per oneri di mediazione, ed euro 595,61 per quote assicurative.

Il contratto veniva estinto in via anticipata quando erano scadute 23 rate e l'attore non avrebbe beneficiato della restituzione della quota parte dei costi non maturati per effetto della prematura estinzione del rapporto contrattuale.

Ciò premesso chiedeva la restituzione della somma di euro 3890,69 di cui euro 1586,23 per commissioni bancarie, euro 1871,79 per commissioni di intermediazione ed euro 423,67 a titolo di oneri assicurativi, tutti asseritamente non maturati a seguito della prematura estinzione del mutuo oltre interessi legali dalla data di estinzione del contratto al soddisfo, con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione.

Si costituiva la convenuta, che eccepiva l'incompetenza per materia e contestava gli assunti attorei, controdeduceva come da comparsa di costituzione e risposta che qui si dia per riportata e trascritta e chiedeva il rigetto della domanda: era nominato un ctu in persona del dott. [REDACTED], era espletata ed acquisita la consulenza tecnica d'ufficio e precisate le conclusioni, la causa era trattenuta a sentenza.

La domanda è proponibile poiché i legali attorei hanno adempiuto alle relative formalità, ha dimostrato di aver posto in essere i tentativi di mediazione ed hanno agito dopo il decorso del termine di legge.

Le legittimazioni in giudizio appaiono documentalmente dimostrate e peraltro non sono state contestate. Il presente giudizio è essenzialmente su base documentale, e va rigettata l'eccezione di incompetenza in quanto la tipologia di materia è da ritenersi rientrante in quella del Giudice di pace.

Ciò premesso il giudicante evidenzia che nella fattispecie va applicato l'art.125, co.2 TUB (con riferimento alla versione successiva introdotta con il d.lgs 141/10) che stabiliva: "Le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR."

Tenuto conto di tale normativa, sostanzialmente confermata anche nella successiva formulazione normativa TUB dell'art.125 sexies (rimborso anticipato) il ricorrente ha diritto a ricevere la restituzione di parte della somma, che dovrà essere restituita nella misura di qui a seguito indicata.

Il Consulente contabile d'ufficio, a pagina 7 della sua consulenza, ha specificato:

*dalla tabella precedente si evince quanto segue:

a) Il premio assicurativo di euro 595,81 è stato suddiviso per le 84 rate ($595,81/84 = 7,09$) e poi moltiplicate per le rate non pagate dal sig. Scognamiglio prima dell'estinzione anticipata ($7,09 \times 61 = 432,67$) ottenendo l'importo da restituire di euro 432,67;

b) le commissioni bancarie così come definite in contratto e dalla stessa convenuta sono pari ad euro 2184,32 che suddivise per le 84 rate ($2184,32/84 = 26,003$) e poi moltiplicate per le rate non pagate ($26,003 \times 61 = 1586,25$) darà l'importo da restituire di euro 1586,25.

c) le commissioni di intermediazione sono pari ad euro 2577,54 che ripartite per le 85 rate ($2577,54/84 = 30,685$) e moltiplicate per le rate non pagate dal sig. Scognamiglio ($30,685 \times 61 = 1871,79$) rappresentano l'importo di euro 1871,79 da restituire.

In definitiva l'importo complessivo richiesto dal sig. Scognamiglio è precisamente quanto non beneficiato a seguito dell'estinzione anticipata, ovvero euro 3890,71 (...).

Ciò premesso il giudicante, letta ed esaminata la consulenza contabile d'ufficio, nonché la integrazione depositata in data 20 marzo 2019 dal consulente ritiene di condividere le risultanze a cui perviene la stessa, e di conseguenza accoglie la domanda e condanna la convenuta banca, in persona del legale

rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 3890,71 oltre interessi da calcolarsi dalla proposizione della domanda fino al soddisfo.

Il Giudicante rigetta la richiesta della convenuta di non pagare la quota assicurativa, in quanto detta polizza viene stipulata obbligatoriamente come stabilito dalla convenuta stessa e, conseguentemente, rientrando nel "prezzo del prestito" deve essere restituita dalla convenuta banca, e lo stesso dicasi per le commissioni corrisposte alla società di intermediazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con attribuzione al procuratore anticipatorio significando in ordine alla richiesta di attribuzione che nessuna rilevanza ai fini della stessa può spiegare il fatto che i difensori siano o meno muniti di poteri disgiunti, atteso che il Giudice, in presenza della richiesta di distrazione deve necessariamente disporre la distrazione in favore di un solo difensore che, ai sensi dell'art 93 cpc, incassa anche per gli altri codifensori.

Il meccanismo delineato dal legislatore impone quindi una liquidazione unitaria essendo in presenza di una obbligazione indivisibile e solidale (dal lato attivo) e la conseguente impraticabilità della ripartizione della stessa in ragione del numero dei distrattari.

Nella valutazione delle spese, dei diritti e degli onorari da liquidare il Giudice di pace ha tenuto conto del numero e tipologia delle attività effettivamente svolte e delle questioni trattate nonché delle intervenute riforme in materia.

La consulenza contabile d'ufficio viene liquidata il ragione di complessivi euro 280,00 oltre iva e cassa commercialisti se dovuti, corrisposta a titolo di acconto all'atto del conferimento dell'incarico e che deve essere considerata anche a titolo di saldo. Sentenza esecutiva ex lege.

PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace di Napoli, II Sezione, Avv. Stefano Massa, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe iscritta al n. 57802/2015 RG, proposta e tra le parti ivi indicate, così provvede:

- Accoglie per quanto di ragione la domanda e per l'effetto.
- Condanna la [redacted] spa già [redacted] spa, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [redacted] Pasquale, della complessiva somma di euro 3890,71 (tremilaottocentonovanta,71) oltre interessi legali dal di della domanda fino al soddisfo nonché al pagamento in favore dell'attore delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi euro 1128,00 (millecentoventotto/00), di cui euro 125,00 per spese (somma che include il costo del contributo unificato), euro 1003,00 per spettanze professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. sulle spettanze professionali e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario;
- Condanna la [redacted] spa già [redacted] spa, al pagamento delle spese di consulenza contabile d'ufficio, quantificate in ragione di complessivi euro 280,00 (duecentottanta/00) oltre iva e cassa consulenti se dovute ed effettivamente versate, anticipati dall'attore e che pertanto andranno rimborsati allo stesso;
- Dichiarare la sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis.

Così deciso in Napoli il 15.12.2019

Il Giudice di Pace
Avv. Stefano Massa


